REGOLAMENTO (CE) N. 3120/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali e recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari applicabili nel 1994 a taluni prodotti tessili originari del Messico, della Malaysia, della Lituania, della Cina e del Brasile, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il periodo preferenziale, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui massimali tariffari comunitari qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale ;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa ; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione :

Numero d'ordine	Origine	Periodo	Massimali	Data
40.0320	Messico	1. 1 — 30. 6. 1994	45 t	5. 4. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	45 t	14. 9. 1994
40.0350	Malaysia	1. 1 — 30. 6. 1994	132 t	19. 4. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	132 t	21. 9. 1994
40.0480	Malaysia	1. 1 — 30. 6. 1994	30 t	10. 2. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	30 t	27. 7. 1994
40.0500	Lituania	1. 1 — 30. 6. 1994	30 t	7. 3. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	30 t	1. 9. 1994
40.0560	Cina	1. 1 — 30. 6. 1994	5,5 t	23. 4. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	5,5 t	9. 8. 1994
40.0660	Brasile	1. 1 — 30. 6. 1994	11,5 t	8. 2. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	11,5 t	1. 8. 1994
40.1000	Cina	1. 1 — 30. 6. 1994	13,5 t	18. 3. 1994
		1. 7 — 31. 12. 1994	13,5 t	18. 8. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali e prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per i prodotti in questione,

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
[2] GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo del 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella.

2. Le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella non sono più ammesse.

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione delle merci	Origine
40.0320	32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti « tufted », di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Messico
40.0350	35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Malaysia

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione delle merci	Origine
40.0480	48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	Malaysia
40.0500	50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini	Lituania
40.0560	56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	Cina
40.0660	66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Brasile
40.1000	100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 24 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione